

e delle strutture regionali competenti, del Catalogo/ Nomenclatore regionale delle prestazioni radiologiche.

- Fornire supporto tecnologico e di conoscenza delle esigenze e dimensioni del progetto Ris/Pacs alle strutture regionali deputate alla realizzazione di un sistema anagrafico regionale ed all'eventuale adeguamento della Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT).

- Garantire, tramite la condivisione con le strutture aziendali preposte, l'impostazione delle procedure fondamentali connesse all'adozione dei sistemi informatizzati per la gestione delle immagini radiologiche, con particolare riferimento alle procedure di sicurezza dei pazienti, alla conservazione legale delle immagini e dei referti ed alla normativa vigente in materia di privacy.

- Esaminare e validare le variazioni in corso d'opera dei progetti RIS/PACS, funzionali alla dimensione regionale del sistema e coordinarne in questa finalità l'implementazione.

3. di stabilire che il Gruppo di coordinamento regionale opererà presso la Direzione Generale Diritto alla Salute, Area di coordinamento sanità e svolgerà le funzioni di indirizzo e coordinamento assegnate anche avvalendosi delle competenze professionali che si dimostreranno necessarie nell'ambito delle Aziende Sanitarie, degli Estav, e delle Direzioni Generali Diritto alla Salute e Organizzazione e sistema Informativo, o promuovendo, ove la complessità o la specificità delle problematiche lo rendano necessario, gruppi di lavoro dedicati.

4. di impegnare il Gruppo di coordinamento regionale a presentare, almeno semestralmente, lo stato di realizzazione dei lavori delle implementazioni ed i residui adempimenti in relazione ai cronoprogrammi dei singoli progetti implementativi.

5. il Gruppo di Coordinamento cesserà la propria attività di coordinamento ad implementazione completata nelle tre Aree Vaste, ed al completamento dell'integrazione su scala regionale dei sistemi. La conclusione dei lavori è prevista entro il mese di giugno 2009. La Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà potrà prorogare, con decisione motivata, l'operatività del Gruppo di Coordinamento oltre il mese di giugno 2009, qualora sia ritenuto funzionale all'ulteriore sviluppo del sistema.

6. di affidare, all'interno del gruppo, alla Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo, il compito di verificare e monitorare la congruenza delle azioni inerenti le ICT con il piano di sviluppo della RTRT e delle sue infrastrutture e di verificare la conformità dei software e dei sistemi informativi alle infrastrutture stesse attraverso il processo "eToscana compliance".

7. di rinviare ad un successivo decreto del Direttore Generale della Direzione del Diritto alla Salute, la

nomina dei componenti del Gruppo di coordinamento, e l'individuazione, fra questi, del coordinatore;

8. di dare atto che la costituzione del Gruppo di coordinamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.2, comma 3 della L.R. 18/96. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

*Segreteria della Giunta*

*Il Direttore Generale*

Valerio Pelini

---

---

DELIBERAZIONE 3 dicembre 2007, n. 886

**Istituzione di una farmacia all'interno dell'aeroporto "Galileo Galilei" del Comune di Pisa, ai sensi dell'art. 17 bis della L.R. 16/00.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 13 "competenze della regione" e 17 bis "apertura di farmacie nei porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e aree di servizio autostradale" della Legge Regionale 25 febbraio 2000 n. 16, così come modificata dalla Legge Regionale 28 giugno 2007 n. 36;

Atteso che con nota del 13/11/2007, il Sindaco del Comune di Pisa ha richiesto l'istituzione di una farmacia nell'aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa;

Preso atto che il Comune dichiara che l'aeroporto in questione:

- è civile a traffico internazionale
- attualmente ha un traffico annuo superiore a 3 milioni di passeggeri
- non ha, ad oggi, alcuna farmacia al suo interno;

Preso atto che il Comune dichiara altresì che la farmacia comunale verrà ubicata all'interno dell'aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa;

Rilevato che, ai sensi del comma 2 del citato art. 17 bis, l'istituzione della suddetta farmacia non comporta alcuna modifica alla delimitazione delle sedi farmaceutiche esistenti nel comune di Pisa della vigente pianta organica;

Considerato che il Comune dovrà assumere la titolarità della farmacia;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 17 bis al comma 1) lettera a) della L.R. 16/00 all'istituzione di una farmacia all'interno dell'aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di istituire nel Comune di Pisa, ai sensi dell'art. 17 bis della Legge Regionale 25 febbraio 2000 n. 16, una farmacia all'interno dell'aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa;

2. di incaricare il settore farmaceutica di provvedere all'assegnazione della suddetta farmacia al Comune di Pisa.;

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme della pubblicazione degli atti).

*Segreteria della Giunta  
Il Direttore Generale  
Valerio Pelini*

DELIBERAZIONE 3 dicembre 2007, n. 889

**Individuazione degli aventi diritto alla copertura delle zone carenti di medici convenzionati per l'assistenza primaria e di continuità assistenziale e di medici pediatri di libera scelta. Determinazioni ed assegnazione risorse all'Azienda USL 10 di Firenze.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di confermare di avvalersi dell'all'Azienda USL 10 di Firenze per l'individuazione degli aventi diritto alla copertura delle zone carenti di medici convenzionati per l'assistenza primaria e di continuità assistenziale per tutte le Aziende U.S.L. della Toscana;

2. di avvalersi dell'Azienda USL 10 di Firenze anche per l'individuazione degli aventi diritto alla copertura degli ambiti territoriali carenti di medici pediatri di libera scelta per tutte le Aziende U.S.L. della Toscana;

3. di prevedere un'assegnazione di Euro 115.000,00 per l'anno 2007 a favore dell'Azienda USL 10, per

l'individuazione degli aventi diritto alla copertura delle zone carenti di medici convenzionati per l'assistenza primaria, di continuità assistenziale e di medici pediatri di libera scelta per tutte le Aziende U.S.L. della Toscana, cui si farà fronte con le risorse stanziare sul cap. 26119 "Service per adempimenti medicina convenzionata - trasferimenti correnti ad enti delle amministrazioni pubbliche" del bilancio regionale anno 2007;

4. di prenotare a tal fine, a favore dell'Azienda USL 10 di Firenze la somma di Euro 115.000,00 sul cap. 26119, del bilancio 2007;

5. di rinviare a successivo atto dirigenziale l'impegno e liquidazione della somma avanti indicata.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3 comma 2, della L.R. 18/96.

*Segreteria della Giunta  
Il Direttore Generale  
Valerio Pelini*

DELIBERAZIONE 3 dicembre 2007, n. 890

**Servizio di assistenza religiosa cattolica presso le strutture di ricovero delle aziende sanitarie - Approvazione nuovo schema di protocollo d'intesa fra Regione Toscana e Conferenza Episcopale Toscana e nuovo schema tipo di convenzione da stipularsi tra le aziende sanitarie e gli ordinari diocesani.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 23/12/1978 n.833 che, all'art.38, prevede che presso le strutture di ricovero del Servizio sanitario nazionale deve essere assicurato il servizio di assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino;

Richiamata la legge 25/3/1985 n.21, contenente la ratifica e la esecuzione all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, ed in particolare l'art.11 della predetta legge che garantisce la libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici che siano degenti in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, prevedendo che l'assistenza spirituale nei confronti dei medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti, su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità;